

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80123 – Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
Settima Sezione Civile - Fallimentare
PROCEDIMENTO DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Legge 27 gennaio 2012, n.3 e successive modifiche
Organismo di Composizione della Crisi

RG. 33/2022

Giudice: Dott. Virgilio Dante Bernardi

Gestore: Dott. ssa Giovanna Bifulco

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna Bifulco (C.F. BFLGNN72L69F839Q), nominata dall'OCC dell'Ordine di Napoli quale Gestore dell'organismo di composizione della crisi nel procedimento n. 15/2022 promosso dai Sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] che hanno contratto matrimonio in data 07-09-1985, oggi separati legalmente, facendo seguito al provvedimento della S.V. Ill.ma del 22/07/2022, deposita le seguenti richieste di integrazioni e documenti:

- 1) E' necessario che anche il gestore nell'OCC, oltre che i proponenti, chiariscano in modo più specifico la natura della debitoria contratta, evidenziando la non riconducibilità all'attività di impresa svolta comunque da entrambi i coniugi e proponenti;

Le posizioni del fideiussore

La giurisprudenza di merito ha affermato che per verificare se un soggetto possa rivestire la qualità di "consumatore" vale la regola per cui la qualità di debitore principale attrae quella di fideiussore (Trib. Bergamo 12 dicembre 2014, cit., in www.ilcaso.it; Trib. Foggia 23 luglio 2015, in questa Rivista 2015, 1259). Alla luce di tale condivisibile orientamento, e tenuto conto della citata pronuncia della S.C., in relazione alla posizione del garante si possono distinguere diverse ipotesi.

A) Se il fideiussore ha garantito debiti relativi ad attività di impresa o professionale, allora egli non potrà essere considerato consumatore (e potrà dunque avvalersi soltanto dell'accordo di ristrutturazione o della liquidazione del patrimonio). Una pronuncia di merito ha, infatti, osservato come nell'ipotesi in cui il socio unico e amministratore della società abbia prestato fideiussione a favore della medesima, egli non possa essere considerato consumatore ex art. 6, L. n. 3/2012 e potrà, dunque, avvalersi soltanto dell'accordo di ristrutturazione o della liquidazione del patrimonio (dovendosi interpretare la nozione in senso stretto): in casi come questo, non si tratta di un'obbligazione contratta

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80123 - Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

per soddisfare bisogni che afferiscono alla sfera personale e familiare del ricorrente, bensì per assicurare finanziamenti idonei alla società (Trib. Milano 16 maggio 2015, in www.ilcaso.it). Nello stesso senso, non va riconosciuta la qualità di “consumatore” al ricorrente - la cui definizione è mutuata dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) - nell'ipotesi in cui lo stesso abbia stipulato fideiussioni bancarie a garanzia dello svolgimento di attività imprenditoriale da parte del coniuge: l'inadempimento risulta qui collegato ad una attività imprenditoriale, poiché il fideiussore ha veste di professionista/imprenditore a causa dell'omologa posizione che sia rivestita dal debitore principale nel rapporto garantito (Trib. Treviso 21 dicembre 2016, in www.unijuris.it; contra, peraltro, cfr. Trib. Rovigo 13 dicembre 2016, in www.ilcaso.it, in relazione all'ipotesi di garanzia che era stata prestata a favore di terzi, per consentire l'inizio di un'attività imprenditoriale non riconducibile al debitore dovendosi, nella specie, escludere la negligenza nell'assumere le obbligazioni, in assenza di indizi di esito sfavorevole circa l'attività in oggetto).

B) In un altro caso, è stato dichiarato inammissibile il piano del consumatore presentato da un soggetto il quale, per il fatto che l'origine degli ingenti debiti derivava da obbligazioni di una società poi fallita non era da ritenersi legittimato: nella specie, l'origine dei debiti era da ritenersi estranea al “consumo”, inteso come soddisfacimento di esigenza personale o familiare del debitore (Trib. Bergamo 12 dicembre 2014, cit.). Non è consumatore chi garantisce attività di impresa cui egli è professionalmente coinvolto (Trib. Torino 7 agosto 2017, in www.ilcaso.it). A parere di chi scrive, non pare potersi valorizzare, al fine di sostenere la tesi estensiva, la pronuncia della Corte di Giustizia UE che, nel decidere su una domanda pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E., ha dichiarato che le norme della Dir. 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [(art. 1, par. 1 e 2, lett. b)], debbano essere interpretate nel senso che la direttiva citata possa essere applicata ad un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio, al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base ad un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società (Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2015, C-74/15).

La Corte, nella specie, ha rilevato come un siffatto contratto di garanzia o fideiussione, “sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che lo stesso garantisce [...], dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale”, dovendosi valutare la qualità delle parti stesse, alla luce del carattere oggettivo della nozione di “consumatore”, da valutarci “alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione” [punti 26-27 della sentenza; cfr. anche Corte di Giustizia UE, C-110/14, 538/2015, punto 21].

Aderire aprioristicamente all'indirizzo della Corte di Giustizia determinerebbe l'ampliamento della nozione di consumatore, “spostando il faro interpretativo dalla natura giuridica dell'obbligazione principale (che caratterizzerebbe anche quella accessoria di garanzia), alla qualità del contraente, ovvero alla assunzione della obbligazione al di fuori di ogni collegamento con l'attività professionale eventualmente svolta”. Se si valorizza l'art. 6, L. n. 3/2012, che fa riferimento soltanto all'attività imprenditoriale o professionale del soggetto contraente l'obbligazione (e non a quella svolta da terzi), tale ricostruzione

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80123 - Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

parrebbe prima facie logica; tuttavia, appare arduo ricondurre allo schema del piano del consumatore (finalizzato all'esdebitazione di chi abbia assunto obbligazioni marcatamente con funzione consumistica per sé o per la propria famiglia) un soggetto che abbia garantito un'obbligazione di carattere imprenditoriale, che è per sua natura priva delle predette qualità (cfr. Trib. Rovigo 13 dicembre 2016, in www.unijuris.it). I piani relativi alla tutela del contraente debole cui si ispira la normativa europea, da un lato, e quello della regolazione concorsuale della crisi da sovraindebitamento, dall'altro lato, dovrebbero in linea di principio rimanere distinti, alla luce del favor che la L. n. 3/2012 riconosce al consumatore che abbia agito per scopi estranei all'attività professionale o commerciale. È pur vero che, secondo l'insegnamento dei Giudici europei espresso nell'arresto citato del 2015, spetta al giudice nazionale determinare se un soggetto "abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali" che la legano ad una società (come ad es. l'amministrazione di essa o una partecipazione non trascurabile al capitale sociale) o se abbia agito per scopi di natura privata [punto 29]; tuttavia, in un'ottica sistematica e di ragionevolezza, sembra più convincente la tesi che fa prevalere il criterio dell'accessorietà della fideiussione prestata in relazione ad attività professionale o commerciale altrui (con conseguente diniego di attribuzione della qualità di consumatore al garante) rispetto alla natura "privata" (id est: avulsa dall'attività garantita) del soggetto interessato. A ritenere diversamente, infatti, il soggetto privato che garantisce per debiti dell'impresa cui egli è funzionalmente legato (nel senso precisato dalla Corte UE, ricordato supra), da un lato, e il fideiussore (privato) di attività commerciale o professionale cui lo stesso non è collegabile, dall'altro, subirebbero trattamenti diversi (a tacere dell'incognita costituita dai rapporti familiari, che non sono da considerare sic et simpliciter equipollenti rispetto alle partecipazioni sociali, in relazione alle quali un collegamento "funzionale" formale può dirsi sussistere).

B) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano di natura promiscua, si deve ritenere esclusa la possibilità di qualificare il fideiussore come consumatore (non permettendo altre diverse interpretazioni la locuzione delimitativa di cui all'art. 6, comma 2, lett. b). C) Se il soggetto garantito, già imprenditore o professionista, ha cessato l'attività, non residuano debiti riconducibili all'attività stessa (salvo i crediti pubblicistici che - come ricordato supra - la S.C. ritiene compatibili con la posizione di consumatore, in virtù del disposto di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo) e la garanzia riguardi soltanto debiti estranei ad essa, la posizione del fideiussore sarà qualificabile come soggetto consumatore. D) Ugualmente - si deve ritenere - qualora la garanzia personale afferisca a posizioni debitorie estranee all'attività di impresa o professionale, il fideiussore potrà avvalersi (anche) della procedura del piano del consumatore.

I sovraindebitati non erano titolari del debito contratto, ma hanno assunto la qualifica solo di fidejussori.

- 2) E' necessario integrare la documentazione, sebbene talvolta le informazioni siano sparse nel corpo delle difese e della relazione dell'Occ, depositando con atti separati: a) l'elenco dei creditori con l'ammontare dei loro crediti; b) l'elenco dei beni dei debitori; c) le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni per ciascuno dei proponenti;

d) l'elenco delle spese correnti della famiglia con allegata tutta la documentazione utile (almeno quella reperibile) idonea a ricostruire il complessivo fabbisogno; e) le ultime tre dichiarazioni dei redditi anche dei soggetti, firmatari della proposta di accordo, che con il loro reddito contribuiscono a garantirne la fattibilità;
Si allegano i documenti come da richiesta.

3) Invita i proponenti e il gestore dell'Occ a meglio chiarire la ragione della suddivisione in classi, rappresentando sin d'ora che ove il creditore ipotecario, sebbene soddisfatto integralmente, veda il suo credito pagato in un tempo maggiore rispetto al contratto, avrà diritto al voto;

Si precisa che i creditori sono stati classificati in base al grado di privilegio e di soddisfazione, pertanto le classi sono le seguenti:

Grado di privilegio	Natura articolo	Descrizione credito	% di soddisfazione
	Prededuzione	Compenso OCC	100,00%
	Prededuzione	Assistenza legale	100,00%
7 Immob.	Speciale 2772 c.c. I comma	Tari-Tares Tassa ambiente	100,00%
9 Immob.	Speciale 2808 c.c. e segg.	Mutuo Banca Credito Emiliano Spa	54,20%
9 mob.	Generale 2753 c.c.	INPS	20,00%
10 mob.	Speciale 2771 c.c.	Irpef	20,00%
Chirografi	interessi ed aggi ADER, soccombenza sentenza n. 7496/15 del 10-05-2022, America Express Spa		20,00%

Classe A	Prededuzione OCC ed Assistenza legale
Classe B	Mutuo Ipotecario Credem
Classe C	ADER per ████████ (MCC)
Classe D	Irpef – IVA – INPS presenti in ADER
Classe E	Chirografari

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80123 – Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

Considerando che l'art. 7 comma 1 Il capoverso della L. 03/2012 che recita **“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”**

Si è proceduto, pertanto, al seguente piano di rimborso:

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore / Rapporto Finanziario	Debitto residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
Compenso OCC	€ 51.872,45	€ 36.310,71		100,00%
Compenso avv. di parte	€ 4.000,00	€ 4.000,00		100,00%
Mutuo Credito Emiliano Spa	€ 448.230,95	€ 448.230,95		100,00%
Agenzia Entrate-Riscossione Napoli MCC ██████████	€ 354.290,70	€ 70.858,14	€ 283.432,56	20,00%
Agenzia Entrate-Riscossione Napoli ██████████ INPS	€ 11.771,50	€ 2.354,30	€ 9.417,20	100,00%
Elle Group Spa	€ 85.813,17	€ 17.162,63	€ 68.650,54	20,00%
Amco Spa	€ 197.847,65	€ 39.569,53	€ 158.278,12	20,00%
BNL Spa	€ 3.065.216,00	€ 613.043,20	€ 2.452.172,80	20,00%
Banca Popolare di Bari	€ 315.774,32	€ 63.154,86	€ 252.619,46	20,00%
Spese soccombenza sentenza n. 7496/2015	€ 25.254,00	€ 5.050,80	€ 20.203,20	20,00%
C/American Express	€ 25.284,22	€ 5.056,84	€ 20.227,38	20,00%
ADER Napoli ██████████	€ 13.863,81	€ 2.772,76	€ 11.091,05	20,00%
ADER Caserta ██████████	€ 23.413,52	€ 4.682,70	€ 18.730,82	20,00%
ADER Frosinone ██████████	€ 15.584,36	€ 3.116,87	€ 12.467,49	20,00%
ADER ██████████	€ 1.914,94	€ 382,99	€ 1.531,95	20,00%

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80123 – Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

TOTALE	€ 4.640.131,59	€ 1.315.747,28	€ 3.308.822,57	
--------	----------------	-----------------------	----------------	--

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 1.315.747,28

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 6.091,42

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 18,00 anni (216,00 mesi)

- 4) Invita il gestore dell'Occ a meglio evidenziare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, specie in considerazione del fatto che lo stesso troverebbe la sua esecuzione in oltre 18 anni;

In merito alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, occorre fare riferimento alla valutazione dell'attivo liquidabile in capo ai debitori, tenendo comunque presente che, in caso di liquidazione dei beni, consistenti nell'abitazione familiare e nell'autovettura in uso alla famiglia nonché alle giacenze sui conti correnti, essi sarebbero costretti a prendere in locazione un immobile senza poter destinare alcuna quota del reddito futuro alla soddisfazione dei creditori.

Il credito portato dalle cartelle di Agenzia delle Entrate Riscossione è suddiviso tra privilegio generale e chirografo, per il complessivo importo a carico dei sovraindebitati è di € 608.321,27.


Dall'Occasion Papers di Banca d'Italia sulle procedure esecutive immobiliari, datato 2018, si evince che la durata media delle procedure esecutive immobiliari, parametrabili a tal fine anche con le vendite competitive utilizzabili nelle procedure di sovraindebitamento per la liquidazione degli immobili, è per le regioni del sud Italia pari mesi 71 (5,91 anni) con un inevitabile aggravio dei costi della procedura nonché dei ribassi del prezzo posto a base d'asta oppure posto a base della vendita competitiva.

Tale parametro è riscontrabile anche dal portale delle vendite pubbliche, all'indirizzo:
(https://pvp.giustizia.it/pvp/it/risultati_ricerca.page?tipo_bene=immobili&geo=raggio&indirizzo=Grumo+Nevano%2C+NA%2C+Italia&raggio=25&lat=40.937512&lng=14.2601093&procedura=anno=&prezzo_da=&prezzo)

Dott. ssa *Giovanna Bifulco*
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80123 – Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: *giobif@libero.it*;
pec: *Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it*


_a=&idInserzione=&ricerca_libera =), da cui si evince che vi sono le seguenti procedure: N° Procedura 714/2009, N° Procedura 852/2000, N° Procedura 624/2015, N° Procedura 598/2015 e N°Procedura 22/2009 non ancora aggiudicate dopo diversi tentativi di vendita.

Figura 3.3. Durata media delle procedure chiuse per esito e area geografica (2017)



Il numero medio degli esperimenti di vendita nelle regioni del sud Italia prima della vendita è di 2,64, per cui si potrebbe avere l'aggiudicazione non prima del terzo tentativo di vendita oppure un'offerta di prezzo nella vendita competitiva analogo a quello posto a base d'asta del terzo esperimento.

*Pannello (a)
Numero medio di esperimenti di vendita*



Posto il valore di partenza dell'immobile di €. 1.160.000,00, esso dopo i primi due ribassi del 25% ciascuno, esporrebbe l'immobile alla vendita all'asta o alla vendita competitiva per l'importo di €. 488.875,00, con cui sarebbe pagato il solo creditore ipotecario, e dal quale importo dovrebbero essere dedotte le spese della procedura esecutiva o della procedura di liquidazione del patrimonio, alle quali dovrebbero aggiungersi i compensi del liquidatore.

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 - 80123 - Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

Quindi, dovendo prendere in locazione altro immobile in cui stabilire la residenza della propria famiglia, con gli attuali redditi i proponenti non potrebbero destinare alcunchè alla

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta dell'accordo presentata dai proponenti, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica dei proponenti, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento dei creditori.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà dei proponenti.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere dello scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza dell'accordo di composizione della crisi deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015). Nel caso di specie, gli immobili di proprietà degli istanti hanno un valore commerciale di circa € 1.581.360,00 di cui € 1.160.000,00 l'immobile sito in Napoli alla via Orazio, come da valutazione del CTU dell'arch. Palomby.

Pertanto, ipotizzando che tutto l'attivo viene posto in asta potremmo avere la seguente previsione:

seduta d'asta	Valore d'Asta	Valore minimo d'Asta	Costi procedura	Netto ricavato
I seduta	€ 1.581.360,00	€ 1.186.020,00	€ 177.903,00	€1.008.117,00
II seduta	€ 1.186.020,00	€ 889.515,00	€ 133.427,25	€ 756.0587,75
III seduta	€ 889.515,00	€ 667.136,25	€ 100.070,44	€ 567.065,81
IV seduta	€ 667.136,25	€ 500.352,19	€ 75.052,83	€ 425.299,36

Nell'accordo i proponenti rimborsano **€ 1.313.925,84.**

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80123 – Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

Inoltre a garanzia del pagamento del credito ipotecario resta sempre in essere l'immobile in questione.

Con riferimento ai creditori chirografari, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento dei beni degli istanti. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nell'accordo viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80123 – Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

5) Invita infine, per maggiore ordine e immediatezza di consultazione e di riferimento, i proponenti e/o il gestore a ridepositare i documenti elencati a p. 25-26 della Relazione dell'Occ con un separato indice e con una specifica numerazione corrispondente anche in telematico (lo stesso vale per la documentazione integrativa qui richiesta);

Si allega l'elenco dei documenti a pagina 25 e 26 .

Documentazione depositata

1. Carta di identità e codice fiscale degli istanti;
2. Certificato di matrimonio, omologa di separazione;
3. Stato di famiglia aggiornato e residenza storico;
4. Cariche e qualifiche in testa al sig. ██████████;
5. Cariche e qualifica in testa alla sig.ra ██████████;
6. Redditi 2019 -2020-2021 sig. ██████████ e redditi 2019 -2020-2021 in testa al sig. Ferrante;
7. Elenco mandanti;
8. Istanza nomina gestori della crisi;
9. Avviso di vendita e Perizia CTU Arch. Palomby;
10. Atto di precetto ed Atto di pignoramento del Credito Emiliano Spa;
11. Documentazione attestante la debitoria della società ELLE Group Spa;
12. Documentazione attestante la debitoria della società BNL Spa
13. Documentazione attestante la debitoria della società AMCO
14. Visura catastale per soggetto in testa al sig. ██████████;
- 14Bis Visura catastale per soggetto in testa alla sig.ra Luongo, ██████████;
15. Estratto contributivo Inps in testa al sig. ██████████ ed alla sig.ra ██████████;
16. Visura PRA in testa al Sig. ██████████;
17. Visura PRA in testa alla Sig.ra ██████████;
18. Estratto ruolo Agenzia Entrate-Riscossione in testa al sig. Ferrante ed alla sig.ra ██████████;
19. Visura CRIF e Centrale Rischi in testa al sig. Ferrante ed alla sig.ra ██████████;
20. Documento di riconoscimento e tessera sanitaria nonché busta paga sig. ██████████
██████████ (garante);
21. Documento di riconoscimento e tessera sanitaria sig.ra B ██████████ a (garante) e cedolino pensione

Dott. ssa Giovanna Bifulco
Piazzetta del Leone A Mergellina n. 2 – 80123 – Napoli
Tel 081 7612413/081 18941342
Mail: giobif@libero.it;
pec: Giovanna.bifulco@odcecnapoli.it

- 22. Documentazione attestante la debitoria della società Banca Popolare di Bari Spa;
- 23. Autocertificazione Carichi pendenti e Casellario giudiziario in testa a [REDACTED]
- 24. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Carichi pendenti e Casellario giudiziario in testa alla sig.ra [REDACTED]
- 25. Contratto e preventivo con Organismo Medi dell'Odcec di Napoli;
- 26. Proposta di accordo della composizione della crisi dei signori [REDACTED]
- 27. Copia pro-forma dei legali per assistenza;
- 28. Stralcio indagine ISTAT.

Allegati:

- a) l'elenco dei creditori con l'ammontare dei loro crediti;
- b) l'elenco dei beni dei debitori;
- c) l'elenco dei redditi relativi agli ultimi tre anni per ciascuno dei proponenti;
- d) l'elenco delle spese correnti della famiglia;
- e.1) fatture spese mensili;
- e) l'elenco dei redditi relativi ai soggetti, firmatari della proposta di accordo;
- f) le ultime tre dichiarazioni dei redditi anche dei soggetti, firmatari della proposta di accordo, Sig. [REDACTED]
- g) le ultime tre dichiarazioni dei redditi anche dei soggetti, firmatari della proposta di accordo, Sig. [REDACTED]

Si resta a disposizione di V. S. per ogni ulteriore chiarimento che dovesse essere richiesto.
Napoli li 1 agosto 2022

Con Osservanza
Dott. Giovanna Bifulco